

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

REGIONE PIEMONTE



REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI

TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 24 luglio 2000

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 21 luglio 2003

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il trasporto dalle fermate programmate, dalla Giunta Comunale, alla sede scolastica e viceversa:
 - a) dei bambini delle scuole materne;
 - b) degli scolari delle scuole elementari;
 - c) degli studenti delle scuole medie.
2. Il servizio sarà assicurato a tutti i residenti nel Comune.

Art. 2

Modalità di gestione del servizio

1. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal Comune che vi provvede tramite:
 - a) gestione diretta
 - b) conducente e mezzi esterni
 - c) conducente esterno mezzo interno

Art. 3

Beneficiari del servizio

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni o i bambini abitanti nel Comune e frequentanti le scuole site nel territorio comunale :
 - a) iscritti alla scuola elementare "Italo Calvino";
 - b) iscritti della scuola media "Mario Costa";
 - c) iscritti alle scuole materne solo se gli iscritti raggiungono le n°20 (venti) unità. Con deliberazione di Giunta Comunale potrà essere variato il numero degli utenti.

Il servizio di scuolabus nella pausa pranzo dei giorni di rientro, è garantito soltanto se gli iscritti a tale servizio raggiungono le n. 20 (venti) unità. Con deliberazione di Giunta Comunale potrà essere variato il numero degli utenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di ammettere alla fruizione del servizio gli iscritti non residenti, subordinatamente ai primi.

3. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, debbono presentare apposita istanza al Comune entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale.

Le domande di cui al precedente comma, da compilarsi su apposito modulo

fornito dal Comune, dovranno essere rinnovate di anno in anno.

Le domande dovranno inoltre essere corredate dall'eventuale documentazione per la determinazione della retta. La mancata presentazione degli eventuali documenti comporterà l'applicazione della quota massima prevista per il servizio.

4. Al fine del rilascio dell'apposito tesserino i genitori di coloro che intendono usufruire del servizio dovranno presentare, all'Ufficio comunale competente, domanda di iscrizione, su modulo messo a disposizione dell'Ufficio medesimo, corredata da due fotografie formato tessera.

Art. 4 Contribuzione delle famiglie

1. Il servizio di trasporto degli alunni, non rientrante fra i servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 (G.U. 17 gennaio 1984, n°16), dovrà essere assicurato tendenzialmente gratuitamente ma, quando esigenze di bilancio non lo consentano, potrà essere assoggettato alla contribuzione delle famiglie. Tale atto sarà adottato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La contribuzione delle famiglie, in ogni caso, per agevolare la fruizione del trasporto alunni, non potrà essere superiore alla media delle contribuzioni richieste per i servizi a domanda individuale.
3. A richiesta degli interessati potranno essere accordate, in applicazione e con le procedure di cui al regolamento comunale previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno.
4. Nel caso in cui più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare usufruiscano del servizio, si prevedono le eventuali riduzioni previste dalla specifica Deliberazione della Giunta.

Art. 5 Modalità di pagamento della contribuzione delle famiglie

1. Il pagamento della contribuzione delle famiglie potrà essere fatto in unica soluzione con bollettino postale pre-compilato entro la data indicata nel bollettino medesimo, ovvero in quattro rate scadenti nei mesi di novembre, gennaio, marzo e maggio.
2. A titolo di cauzione è fatto obbligo di un versamento anticipato di € 10,00 alle utenze interessate all'atto dell'iscrizione, utilizzando il pagamento anticipato delle contribuzioni. Tale cauzione non è dovuta da coloro che effettueranno il versamento in un'unica soluzione mentre, in caso contrario, sarà conguagliato alle utenze nell'ultima rata.
3. Il versamento della contribuzione di cui al comma precedente dovrà essere effettuato in contanti presso l'Ufficio Scuola;

4. Non si darà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata fruizione del servizio fino all'accoglimento da parte del Comune dell'istanza dell'utente scritta di rinuncia.
5. Nel caso di cessazione dell'utilizzo del servizio, i genitori dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Ufficio Comunale competente.
6. Per le riscossioni coattive trova applicazione l'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 **Comportamento utente**

1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi.
2. L'Amministrazione Comunale segnalerà pertanto ai genitori degli alunni gli eventuali comportamenti scorretti da questi tenuti affinché la famiglia possa attuare un'opera di persuasione verso il proprio figlio per far prevalere il buon senso, lo spirito civico e la collaborazione.
3. Qualora dovesse pervenire un'ulteriore segnalazione relativa allo scorretto comportamento dell'alunno, sarà revocato al medesimo l'utilizzo del servizio.

CAPO II

GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

Art. 7 **Assunzione diretta del servizio**

1. Il servizio viene assunto in via generale in gestione diretta dal Comune.
2. La Giunta Comunale:
 - a) delimita le zone in cui il detto servizio sarà gestito direttamente;
 - b) determina la misura della contribuzione delle famiglie prevedendo l'esenzione totale per i portatori di handicap ed eventuali agevolazioni per le famiglie aventi più di un bambino che beneficia del servizio.

Art. 8 **Modalità di gestione**

1. La gestione del servizio di trasporto scolastico potrà essere svolta :
 - a) con mezzi e personale proprio
 - b) con mezzi e conducenti esterni
 - c) con personale esterno e mezzi propri

2. Gli itinerari, gli orari del servizio ed i luoghi di fermata sono stabiliti, con apposite determinazioni, dal responsabile del servizio, sentita la competente autorità scolastica.

Art. 9 Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno avere le caratteristiche costruttive richieste per tale uso, rilevabile dal libretto di circolazione.
2. In assenza del requisito prescritto dal precedente comma 1, dovrà essere acquisita specifica autorizzazione dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Art. 10 Attività scolastiche ed extrascolastiche

1. L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal Comune.
2. La richiesta dell'autorità scolastica dovrà risultare da atto scritto ed a condizione:
 - a) che vi sia dettagliatamente riportato il programma e lo scopo della visita;
 - b) che siano rispettate tutte le norme prescritte dal Ministero della Pubblica Istruzione ed eventualmente regionali per tali attività e, in particolare, le norme tutte di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 31 gennaio 1997 (G.U. 27/02/1997, N. 48);
 - c) che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti anche ai fini dell'assicurazione;
 - d) che vi sia indicato il responsabile della visita;
 - e) che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio;
 - f) che vengano acquisiti, agli atti della scuola richiedente, i nulla osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa.
3. L'autorizzazione per l'uso dei veicoli per le attività extrascolastiche sarà concessa dal Responsabile del Servizio.
4. Per esigenze ricorrenti l'autorizzazione, la medesima potrà essere concessa anche sotto forma di approvazione del programma, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 per tutto il periodo coperto dal programma medesimo.

Art. 11
Assicurazione dei veicoli - Assistenza

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno essere coperti da assicurazione ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Art. 12
Responsabile del servizio

1. Al responsabile del servizio trasporto alunni, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:
 - a) dell'assicurazione dei veicoli;
 - b) del bollo dei veicoli;
 - c) del possesso della prescritta patente D e del relativo certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) da parte dei conducenti dei veicoli;
 - d) della revisione periodica dei veicoli adibiti al trasporto scolastico

CAPO III

**GESTIONE A MEZZO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE, O IN CONCESSIONE**

Art. 13
Affidamento del servizio

1. Il trasporto scolastico a mezzo del servizio di noleggio con conducente o in concessione integrativo del trasporto in gestione diretta di cui al precedente Capo II sarà disposto dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
2. Per l'affidamento del servizio, sarà osservata la procedura prevista per l'affidamento dei servizi.

Art. 14
Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno avere le caratteristiche costruttive richieste per questo particolare uso rilevabile dalla carta di circolazione.
2. In assenza del requisito prescritto dal comma 1 potrà essere prodotta specifica autorizzazione dell'ente concedente la linea e dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Art. 15
Doveri dell'assunzione in servizio

1. L'assuntore del servizio prima di iniziare l'attività, dovrà consegnare al responsabile del servizio la prova di essere in regola per quanto concerne:
 - a) le caratteristiche dei veicoli
 - b) l'assicurazione dei veicoli

Art. 16
Vigilanza sul servizio

1. Pur svolgendosi il servizio sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, il Responsabile del servizio individuato come al precedente art. 6, vigilerà affinché sia assicurata la massima regolarità del suo svolgimento.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 17
Soggetti con ridotta capacità motoria

1. Il trasporto dei bambini, degli alunni e degli studenti aventi ridotta capacità motoria potrà essere assicurato sia contemporaneamente che in forma esclusiva.
2. Il trasporto dei soggetti di cui al comma 1 dovrà essere sempre assicurato, nella forma da concordare con le famiglie, a totale carico del bilancio comunale.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere concordata, con le famiglie, la concessione di contributi straordinari di importo corrispondente alle spese che il Comune dovrebbe sostenere per il trasporto gratuito.

Art. 18
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 19
Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservati, in quanto applicabili:
 - a) i regolamenti comunali;
 - b) le leggi ed i regolamenti regionali
 - c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

Art. 20
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 21
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e a seguito dell'esecutività verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.